

I procedimenti speciali. Libro VI



INDICE:

- 1. Obiettivi della Riforma;**
- 2. Il giudizio abbreviato;**
- 3. Il patteggiamento;**
- 4. Il giudizio direttissimo;**
- 5. Il giudizio immediato;**
- 6. Il procedimento per decreto;**
- 7. La messa alla prova;**
- 8. Regime transitorio.**

OBIETTIVI:

- ✓ **Diminuire in cinque anni del 25% il tempo medio di durata dei procedimenti;**
- ✓ **Efficienza del procedimento;**
- ✓ **Naturale strumento di deflazione processuale;**
- ✓ **Limitare le impugnazioni meramente dilatorie.**

IL GIUDIZIO ABBREVIATO, Titolo I, Libro VI.

ART. 438, «PRESUPPOSTI DEL GIUDIZIO ABBREVIATO».

- **Comma 3.** La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e **la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.**
- **Comma 5.** L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e **IL GIUDIZIO ABBREVIATO REALIZZA COMUNQUE UNA ECONOMIA PROCESSUALE, IN RELAZIONE AI PREVEDIBILI TEMPI DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE.** In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'art. 423.

Segue...

- **Comma 6-ter.** Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-*bis*, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, **L'IMPUTATO PUÒ RIPROPORRE LA RICHIESTA PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO** e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

ART. 441, «SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO».

- **Comma 6.** All'assunzione delle prove di cui al comma 5 e all'art. 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'art. 422, commi 2, 3 e 4. **Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'art. 510 (attraverso mezzi di riproduzione audiovisiva).**

ART. 442, «DECISIONE».

- **Aggiunto comma 2-bis.** Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, **LA PENA INFLITTA È ULTERIORMENTE RIDOTTA DI UN SESTO DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE → Cfr. art. 676, competente il Giudice dell'esecuzione.**
- **Abrogato comma 3.** [La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso].

È possibile chiedere la rimessione nel termine per presentare istanza di giudizio abbreviato a seguito delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del D.Lgs 150/2022 alla data del 30 dicembre 2022?

- **1) Trib. Perugia, ord. 18 gennaio 2023, Signal (Giud. Ciliberto)** secondo cui è stata **ACCOLTA** la richiesta di la restituzione in termini sul rilievo che, secondo la giurisprudenza consolidata, le riduzioni di pena connesse al rito abbreviato hanno natura di norme penali sostanziali, come tali soggette al principio di applicazione della *lex mitior*: «il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 c.p.». **Nello stesso senso Tribunale di Perugia, sent. 18 gennaio 2023 (dep. 31 gennaio 2023), n. 130.**
- **2) Trib. Milano, sez. III, ord. 26 gennaio 2023, (Pres. Guadagnino)** che **RIGETTA** l'istanza di restituzione in quanto «l'invocato principio della retroattività della *lex mitior* presuppone il coordinamento con le modalità e i tempi di accesso al rito, perché da essi deriva il trattamento sanzionatorio da applicare in base alla legge vigente; lo stesso legislatore, nel contesto della medesima riforma che ha portato all'introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p., laddove abbia inteso superare le preclusioni processuali esistenti per accedere a riti alternativi/premiali ove la loro portata sia stata ampliata proprio per effetto della riforma (cfr. istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato) vi ha provveduto con apposita disposizione transitoria (art. 90 comma 2 d.lsg. 150/2022, in forza del quale se decorsi i termini di cui all'art. 464 bis c.p.p. l'imputato è rimesso *ex lege* in termini per formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, con le scadenze perentorie previste dalla medesima disposizione), mentre analoga disposizione transitoria difetta per l'ipotesi del giudizio abbreviato».
- **3) Trib. Vasto, 23 gennaio 2023, (Pres. Giangiacomo)** che **RIGETTA** l'istanza di restituzione. Si afferma che «la innegabile retroattività, secondo il principio del *favor rei*, della nuova riduzione di pena ai reati commessi prima della entrata in vigore del D.Lgs. 150/22 non determina un'indiscriminata applicazione della nuova disciplina a tutti i processi. Occorre infatti valutare, in assenza di una specifica disciplina transitoria, se la richiesta intervenga quando ormai il momento processuale non consenta più l'accesso al rito premiale, con tutte le conseguenze anche in termini sanzionatori, previsti dalla legge previgente e da quella successiva eventualmente più favorevole al *reo*.

IL PATTEGGIAMENTO, Titolo II, Libro VI.

ART. 444, «APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA».

- **Comma 1.** L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. **L'imputato e il pubblico ministero possono altresì CHIEDERE AL GIUDICE DI NON APPLICARE LE PENE ACCESSORIE O DI APPLICARLE PER UNA DURATA DETERMINATA, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, E DI NON ORDINARE LA CONFISCA FACOLTATIVA O DI ORDINARLA CON RIFERIMENTO A SPECIFICI BENI O A UN IMPORTO DETERMINATO.**

Segue...

- **Comma 2.** Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, **le determinazioni in merito alla confisca**, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica l'art. 537-*bis*.

ART. 445, «EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA».

- **Comma 1-*bis*.** La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e **NON** può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

Art. 446, «RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA E CONSENSO».

- **Comma 1.** Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. **458**, comma 1 **o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo.**
- **Comma 3.** La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.**

ART. 447, «RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI».

- **Comma 1.** Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. **Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.** Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

ART. 448, «PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE».

- **Aggiunto comma 1-bis.** Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero **concordano l'applicazione di una pena sostitutiva** di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, **sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni**, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 545-*bis*, comma 2.
- **Comma 3.** Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'art. 578, **comma 1.**

IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO, Titolo III, Libro VI.

ART. 450, «INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO».

- **Comma 3.** La citazione contiene i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lettere a), b), c), **d-bis**), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 429, comma 2.
- Art. 429, comma 1, lett. d-bis): l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

IL GIUDIZIO IMMEDIATO, Titolo IV, Libro VI.

ART. 456, «DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO».

- **Comma 2.** Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 **ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.**

ART. 458, «RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO».

- **Comma 2.** Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. **Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.** Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e **6-ter**, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

Segue...

- **Aggiunto comma 2-bis.** Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'art. 438, comma 5, l'imputato, **ALLA STESSA UDIENZA**, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.
- **Aggiunto comma 2-ter.** Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

Aggiunto ART. 458-BIS, «RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA».

- **Comma 1.** Quando è formulata la richiesta prevista dall'art. 446 il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.
- **Comma 2.** Nel caso di dissenso da parte del PM o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'art. 458, comma 2- *ter*.

IL PROCEDIMENTO PER DECRETO, Titolo V, Libro VI..

ART. 459, «CASI DI PROCEDIMENTO PER DECRETO».

- **Comma 1.** Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, **ENTRO UN ANNO** dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
- Termine modificato in UN ANNO anche nell'art. 64, D.lgs. 8.06.2001, n. 231.

Segue...

- **Comma 1-bis.** Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. **Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro** e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, **tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.** Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter c.p. Entro gli stessi limiti, **la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità** di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, **se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.**

Segue...

- **Aggiunto comma 1-ter.** Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, **nel termine di 15 GIORNI dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità** di cui all'art. 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. **Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di 60 GIORNI per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-*bis*, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna.** Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

ART. 460, «REQUISITI DEL DECRETO DI CONDANNA».

- **Comma 1.** [...] **lett. d)** il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera *h-ter*); [...] **aggiunta lett. h-bis)** l'avviso all'imputato delle facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; **aggiunta lett. h-ter)** l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.
- **Comma 5.** Il decreto penale di condanna non comporta la condanna delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. **Nel termine di 15 GIORNI dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il PAGAMENTO della sanzione nella MISURA RIDOTTA DI UN QUINTO, con rinuncia all'opposizione.** Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quanto il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

ART. 461, «OPPOSIZIONE».

- **Comma 1.** Nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione **con le forme previste dall'art. 582** nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. **(Cfr. art. 582 come modificato dal D.lgs. 150 del 2022).**



ART. 462, «RESTITUZIONE NEL TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE».

- **Comma 1.** L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli artt. 175 e **175-bis** (malfunzionamento dei sistemi informatici).

LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA, Titolo V-BIS, Libro VI.

ART. 464-BIS, «SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA».

- **Comma 1.** Nei casi previsti dall'art. 168-*bis* c.p. l'imputato, anche su proposta del PM, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. **Se il PM formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a 20 GIORNI per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.**

Segue...

- **Comma 2.** La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni *ex artt.* 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo **oppure**, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, **fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale *ex art.* 554-*bis*. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme dell'art. 458, comma 1.** Nel procedimento per decreto la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
- **Comma 3.** La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata **da un notaio o da altra persona autorizzata o dal difensore.**
- **Comma 4, lett. c).** Le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa **e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.**

Aggiunto ART. 464-TER.1, «SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA SU PROPOSTA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL CORSO DELLA INDAGINI PRELIMINARI.

- **Comma 1.** Il PM, con l'avviso previsto dall'art. 415-*bis*, può proporre alla persona sottoposta alle indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, **indicando la durata e i contenuto essenziali del programma trattamentale**. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il PM può avvalersi dell'ufficio di esecuzione esterna.
- **Comma 2.** Nel caso previsto dal comma 1, **entro il termine di 20 GIORNI**, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del PM.

Segue...

- **Comma 3.** Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il PM formula l'imputazione e trasmette gli atti al GIP, dando avviso alla persona offesa dal reato della **facoltà di depositare entro 10 GIORNI memorie presso la Cancelleria del giudice.**
- **Comma 4.** Nel caso previsto dal comma 3, il GIP, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 e quando ritiene che la proposta del PM cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti *ex art. 464-quater*, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.
- **Comma 5.** Nel caso previsto dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice **entro 90 GIORNI** il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.

Segue...

- **Comma 6.** Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il GIP fissa udienza ai sensi dell'art. 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
- **Comma 7.** Il giudice, **valutata l'idoneità** del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

ART. 464-SEPTIES, «ESITO DELLA MESSA ALLA PROVA».

- **Comma 2.** In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il **procedimento** riprenda il suo corso.



Il Legislatore ha coordinato la disciplina delle nuove contestazioni nel dibattimento e quella dei termini di presentazione della richiesta dei riti speciali → allineandosi così alle pronunce della Corte Costituzionale (V. fra le altre n. 237 del 2012, n. 273 del 2014, n. 206 del 2017, n. 141 del 2018, n. 82 del 2019, n. 14 del 2020 e n. 146 del 2022).

✓ **Modifica dell'art. 519, «DIRITTI DELLE PARTI»:**

- **Comma 1.** Introdotto dovere informativo del Giudice in ordine alla richiesta di un termine a difesa per la formulazione di richiesta di accesso a un rito speciale.
- **Comma 2.** Potere attribuito alla parte, in caso di richiesta di termine a difesa, di formulare, entro l'udienza successiva, a pena di decadenza, richiesta di accesso a un rito speciale.

ART. 90, D.LGS. 150 DEL 2022, DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO.

- ✓ La disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto (30.12.2022) (**comma 1**).
- ✓ Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464-*bis*, comma 2, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la PRIMA UDIENZA SUCCESSIVA alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei 45 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine (**comma 2**).
- ✓ Non si applica l'art. 75, comma 3, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento in base ai commi precedenti (**comma 3**).

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE E L'ATTENZIONE!

ARRIVEDERCI ALL'INCONTRO DEL 12.05.2023

ORE 14.00-15.30:

- **Il giudizio di primo grado e il procedimento davanti al Tribunale in Composizione Monocratica.**